

STATUTO

della

Polizeistiftung Schweiz

con sede a Stans

Art. 1 Nome e sede

- 1 La fondazione reca il nome "Polizeistiftung Schweiz".
- 2 Essa ha sede a Stans NW.

Art. 2 Scopo della fondazione

- 1 La fondazione ha come obiettivo il sostegno degli appartenenti ai corpi di polizia cantonali, comunali e regionali della Svizzera o i relativi familiari mediante la concessione di elargizioni una tantum o ricorrenti. Il presupposto è che i membri del corpo di polizia interessato abbiano subito un danno fisico o psichico durante i doveri di servizio. Possono inoltre essere attenuate le conseguenze di casi di rigore accidentali sul piano sociale in qualche modo subiti da un membro del corpo di polizia.
- 2 La fondazione ha inoltre l'obiettivo di ridurre le conseguenze di casi di rigore sul piano sociale per i familiari, a condizione che il caso di rigore sia dovuto alla morte o all'invalidità dei destinatari indicati al cpv. 1.
- 3 Il Consiglio di fondazione può liberamente revocare la concessione di elargizioni in qualsiasi momento; i destinatari non possono vantare alcun diritto legale sulle elargizioni.

Art. 3 Patrimonio della fondazione

- 1 Il patrimonio della fondazione è composto dal capitale della fondazione e dagli interessi maturati. Esso comprende gli importi nominali dell'elargizione iniziale all'ex Fondazione per la polizia Nidvaldo, tutte le donazioni effettuate nel frattempo all'ex Fondazione per la polizia Nidvaldo e alla Fondazione svizzera per la polizia. L'allegato 1 presenta un elenco dettagliato delle elargizioni effettuate.
- 2 Alla fondazione possono essere donate in qualsiasi momento ulteriori elargizioni per la promozione dello scopo della fondazione; il Consiglio di fondazione può inoltre accettare donazioni a determinate condizioni.
- 3 Il capitale della fondazione deve essere mantenuto nella sua sostanza, al netto dell'inflazione. Per raggiungere questo obiettivo si dovrà effettuare un adeguamento

annuale all'inflazione. Un'inflazione positiva comporta un aumento del capitale della fondazione, un'inflazione negativa comporta una riduzione. L'adeguamento deve essere effettuato al 31.12 sui proventi della fondazione maturati nell'anno d'esercizio trascorso o nei periodi precedenti.

Per calcolare l'adeguamento necessario per l'inflazione si ricorre all'indice nazionale dei prezzi al consumo" (IPC) calcolato e pubblicato dall'Ufficio federale di statistica svizzero. Al capitale della fondazione iscritto a inizio anno si applica il rincaro annuale indicato per l'anno corrispondente. Per le nuove donazioni effettuate nel corso dell'anno e che dalla data di versamento sono classificate come capitale della fondazione il rincaro si applica a partire dall'inizio del mese successivo fino a fine anno.

Art. 4 Gestione del patrimonio della fondazione

- 1 Il capitale della fondazione adeguato all'inflazione deve essere conservato nella sua sostanza in modo permanente e integro.
- 2 Per gli scopi statuari si possono utilizzare solo i proventi della fondazione correnti e accumulati, ma non il capitale iniziale della fondazione.
- 3 Il patrimonio della fondazione deve essere investito in maniera produttiva e di valore stabile, in modo che l'investimento contribuisca durevolmente al compimento dello scopo della fondazione.
- 4 Il Consiglio di fondazione stabilisce una strategia di investimento e direttive che consentano di garantire nel miglior modo possibile il raggiungimento degli obiettivi dei punti fissati nell'art. 1, cifre 1-3.
- 5 Il patrimonio della fondazione puo temporaneamente scendere al di sotto del limite della sostanza iniziale adeguato all'inflazione ai sensi dell'art. 4 cifra 1 solo a causa di un andamento sfavorevole degli investimenti patrimoniali o di tassi d'inflazione eccezionalmente elevati. In tale evenienza il Consiglio di fondazione puo in casi fondati deliberare di derogare anche dal principio stabilito nell'art. 4 cifra 2. Il Consiglio di fondazione puo tuttavia adottare misure che, entro scadenza utile, perseguano il ripristino sostanziale del capitale della fondazione adeguato all'inflazione.

Art. 5 Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- a) Il Consiglio di fondazione.
- b) L'ufficio di revisione.

Art. 6 Principi della gestione

- 1 Gli organi della fondazione gestiscono l'attivit  in base alla legge e al presente statuto della fondazione.

- 2 Tutti gli organi della fondazione sono tenuti alla riservatezza, anche dopo l'uscita dal Consiglio di fondazione. Al termine della loro funzione devono consegnare alla fondazione tutti i documenti riguardanti la fondazione.

Art. 7 Competenza del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione e l'organo supremo della fondazione. Ad esso competono in particolare le mansioni seguenti:

- a) Amministrazione del patrimonio della fondazione, utilizzo dei proventi derivanti dal patrimonio della fondazione e di tutti gli affari correlati.
- b) Nomina del vicepresidente.
- c) Definizione dell'autorizzazione alla firma, prevedendo di norma firme collettive a due.
- d) Elezione dell'ufficio di revisione.
- e) Eventuale emanazione di un regolamento interno per il Consiglio di fondazione.

Art. 8 Composizione del Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione si compone di sette membri.
- 2 Di esso fanno parte:
 - 2.1 Il comandante in carica della polizia cantonale Nidvaldo.
 - 2.2 Un rappresentante di ciascuna delle altre tre regioni di polizia della Svizzera, nominati dal Consiglio di fondazione.
 - 2.3 Il presidente della Conferenza dei Comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS).
 - 2.4 Un rappresentante della Federazione svizzera funzionari di polizia, nominato dal Consiglio di fondazione. In genere deve essere nominato il presidente o il segretario centrale.
 - 2.5 Un terzo esterno indipendente, possibilmente un giurista, nominato dal Consiglio di fondazione.
- 3 Il Consiglio di fondazione resta in carica 4 anni, per la stessa durata di mandato del Gran Consiglio del Cantone Nidvaldo. Se un membro lascia la carica prima della scadenza della durata del mandato, per la durata residua del mandato si dovrà procedere a una elezione suppletiva. E possibile la rielezione.
- 4 Il presidente del Consiglio di fondazione e il comandante in carica della polizia cantonale di Nidvaldo.

Il Consiglio di fondazione si costituisce in autonomia, designando almeno un vicepresidente.

Art. 9 Nomina dei consiglieri di fondazione

I membri del Consiglio di fondazione sono nominati dal Consiglio di fondazione, salvo il caso in cui siano membri d'ufficio.

Art. 10 Uscita dal Consiglio di fondazione

I consiglieri di fondazione escono dal Consiglio di fondazione:

- a) Alla cessazione del mandato dal quale dipende l'appartenenza al Consiglio di fondazione.
- b) Alla cessazione del servizio di polizia.
- c) Per ritiro, possibile in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al presidente senza dover addurre motivazioni o per mancata rielezione al termine della durata del mandato.
- d) In caso di morte, incapacità di agire o insolvenza.
- e) Per destituzione deliberata per causa grave dall'intero Consiglio di fondazione in votazione segreta; la destituzione deve essere deliberata all'unanimità; il membro che deve essere destituito non ha diritto di voto.

Art. 11 Gestione del Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno.
- 2 La seduta del Consiglio di fondazione viene convocata dal presidente; in caso di impedimento dal vicepresidente. La convocazione di una seduta può essere richiesta al presidente da almeno due membri del Consiglio di fondazione; in tal caso la seduta dovrà avvenire entro tre settimane.
- 3 Il Consiglio di fondazione è in grado di deliberare quando sono presenti alla seduta almeno quattro membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.
- 4 Le consultazioni del Consiglio di fondazione sono verbali e le delibere sono adottate con votazione aperta. È ammessa la votazione scritta o telegrafica (decisione per via circolare) a condizione che nessun membro del Consiglio di fondazione pretenda la consultazione verbale.
- 5 La delibera del Consiglio di fondazione è presa con l'approvazione di almeno quattro membri del Consiglio di fondazione; restano riservate disposizioni diverse presenti nello statuto. Le delibere riguardanti modifiche dello statuto della fondazione o lo scioglimento della fondazione devono essere approvate all'unanimità.
- 6 In merito alle delibere del Consiglio di fondazione si tiene un verbale. Il presidente nomina il responsabile del verbale, che non deve essere membro del Consiglio di fondazione.

Su richiesta di un consigliere di fondazione si deve mettere a verbale anche un parere discorde dalla delibera adottata. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal responsabile del verbale.

Art. 12 Indennita

- 1 I membri del Consiglio di fondazione adempiono alla propria mansione a titolo onorifico. Essi ricevono il rimborso delle spese sostenute per la fondazione, tra cui spese di viaggio, fotocopie, spese postali, ecc.
- 2 Il Consiglio di fondazione puo deliberare il versamento di un gettone di presenza, che in ogni caso non deve essere maggiore del corrispondente gettone di presenza del Gran Consiglio del Cantone Nidvaldo.
- 3 Nessuno deve ricevere benefici per spese amministrative estranee allo scopo della fondazione o per un compenso sproporzionatamente elevato.

Art. 13 Elargizioni non ammesse

Non sono ammesse elargizioni ai membri o ai familiari del Consiglio di fondazione; sono esclusi i membri del Consiglio di fondazione che appartengono a un corpo di polizia.

Art. 14 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile.

Art. 15 Chiusura dei conti

Per ogni anno d'esercizio trascorso il Consiglio di fondazione deve redigere un conto annuale e un rapporto d'attivit , da sottoporre all'esame dell'ufficio di revisione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 16 Ufficio di revisione

- 1 Il Consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione ammesso per la durata in carica di un anno. E possibile la rielezione.
- 2 L'ufficio di revisione controlla il rapporto d'attivit  e il conto annuale della fondazione; verifica inoltre che tutta l'attivit  del Consiglio di fondazione sia conforme alla legge e allo statuto e rilascia una relazione scritta. L'ufficio di revisione non ha alcun obbligo di segretezza verso l'autorita di vigilanza. La

relazione dell'ufficio di revisione deve essere presentata all'autorità di vigilanza una volta all'anno.

Art. 17 Autorità di vigilanza

- 1 La Fondazione svizzera per la polizia è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente.
- 2 Modifiche dello statuto della fondazione, nomina o rielezione dell'ufficio di revisione, conto annuale e rapporto d'attività, una volta deliberati dal Consiglio di fondazione devono essere presentati immediatamente all'autorità di vigilanza.

Art. 18 Scioglimento

- 1 Il Consiglio di fondazione può, con delibera unanime, chiedere all'autorità di vigilanza lo scioglimento della fondazione se questa non è più in grado di realizzare lo scopo previsto dallo statuto.
- 2 In caso di scioglimento il patrimonio della fondazione sarà devoluto al Cantone di Nidvaldo a condizione che sia utilizzato esclusivamente e in misura del cinquanta per cento per scopi sociali da una parte e per la promozione di giovani sportivi dall'altra. La devoluzione a un'istituzione ecclesiale o vicina a una chiesa è espressamente esclusa.

Disposizioni finali

La fondazione è iscritta al registro di commercio del Canton di Nidvaldo.

Il presente statuto della fondazione sostituisce quello del 10 giugno 2015, approvato secondo il diritto di vigilanza con disposizione del 17 luglio 2015.

Stans, 21 aprile 2016

Per conto del Consiglio di fondazione:

.....
Jürg Wobmann, Presidente

.....
Hans Baltensperger, Vicepresidente

.....
Max Hofmann, Vicepresidente

Allegato 1

Elargizioni dalla costituzione		Adeguamento all'inflazione fino al 31.12.2014		Adeguamento all'inflazione fino al 31.05.2015	
10.08.1990	Fr. 100'000.00	Fr. 29'316.00		Fr. 28'909.00	
08.02.2012	Fr. 12'146'220.80	Fr. -85'620.80		Fr. -122'320.80	
Totale destinazioni	Fr. 12'246'220.80	Fr. -56'304.80		Fr. -93'411.80	